

Schema di convenzione

“Sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell’Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari nell’Ateneo fiorentino. Anno Accademico 2020-2021”.

tra

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata per la firma da ..., nato a ... il ..., residente per la carica in ... nella sua qualità di ...,

e

Università degli Studi di Firenze, C.F. e Partita IVA n. 01279680480, con sede in Firenze, Piazza San Marco n. 4, rappresentata per la firma da ..., nato a ... il ..., residente per la carica in ..., nella sua qualità di ...,

e

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, C.F. 94164020482 e Partita IVA n. 05913670484 con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, rappresentata per la firma da ..., nato a ... il ..., residente per la carica in ..., nella sua qualità di ...,

e

Comune di Firenze, C.F. e Partita IVA n. 01307110484 con sede legale in Firenze, Palazzo Vecchio Piazza della Signoria, rappresentato per la firma da ..., nato a ... il ..., residente per la carica in ..., nella sua qualità di ...,

e

ONE Scarl, C.F. e Partita IVA n. 06787250486, con sede legale in Firenze, Via dei Cadorna n. 105, rappresentata per la firma da ..., nato a ... il ..., residente per la carica in ..., nella sua qualità di ...,

e, quale consorziata di ONE Scarl,

ATAF&LINEA Scarl, C.F. e Partita IVA n., con sede legale in Firenze, Viale dei Mille n. 115, rappresentata per la firma da ..., nato a ... il ... , residente per la carica in ..., nella sua qualità di.....

Premesse

Richiamati:

- il Piano regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 12/02/2014, n. 18, pubblicato sul sito istituzionale della Giunta regionale e accessibile mediante il link www.regione.toscana.it/priim;
- i decreti dirigenziali, con i quali Regione Toscana impone, ai sensi dell’art. 5. comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, a ONE S.C.A.R.L., l’obbligo di svolgere il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma nell’ambito Regionale Toscano, l’ultimo del quale, il decreto n. 15278 del 29/9/2020, riguarda il mese di ottobre dell’anno 2020;
- il Contratto per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale della Regione Toscana, stipulato tra Regione Toscana e Autolinee Toscane S.p.A. in data 10/08/2020; registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Firenze - in data 13/08/2020;
- i ricorsi amministrativi pendenti presso le Autorità giudiziarie competenti aventi ad oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di TPL nell’ATO regionale toscano;
- la deliberazione di Giunta regionale (d’ora innanzi DGR) n. 1385 del 11/12/2017 che approva lo schema di protocollo di intesa fra Regione Toscana, Università toscane e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'avvio e lo sviluppo del

Progetto Carta Unica Regionale dello Studente Universitario (d'ora in avanti Carta) e stabilisce che la suddetta Carta consiste in una tessera nominativa con al proprio interno un set minimo di informazioni utili all'identificazione del titolare, che è finalizzata a regolare l'accesso ai servizi per lo studente e si configura dotata di banda magnetica e di un dispositivo elettronico composto da un microprocessore e un'antenna funzionante a radiofrequenza (tag rfid);

- la DGR n. 694 del 25/06/2018 che approva lo schema di Protocollo d'Intesa per l'attivazione di un sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto Pubblico Locale in area fiorentina per gli studenti dell'ateneo fiorentino, sottoscritto il 9/07/2018 da Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Comune di Firenze e ONE Scarl, con l'assunzione dei relativi impegni, e rimanda a successiva e specifica convenzione tra le Parti, la definizione delle modalità più operative;
- la DGR n. 1038 del 5/08/2019 che proroga fino al 31/10/2022, l'attuazione del sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina per gli studenti universitari dell'Ateneo fiorentino, confermando il mandato a predisporre specifico atto convenzionale annuale che dettagli i rapporti e le modalità operative;
- la DGR n. 829 del 6/07/2020 di indirizzi, per l'A.A. 2020-2021, all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari, ed in particolare il punto 17 relativo al rinnovo della sperimentazione di un sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina e convenzioni per le agevolazioni tariffarie nelle aree di Pisa e Siena, che recita *“L'Azienda DSU potrà partecipare al rinnovo di detto accordo anche per l'AA 2020/21 coprendo prioritariamente il costo per la fruizione di detto servizio da parte degli studenti borsisti, che non devono pertanto corrispondere alcun ulteriore importo e in seconda istanza - sulla base degli specifici meccanismi di ripartizione dei costi fra enti sostenitori previsti dalla convenzione - ulteriori costi a favore degli studenti con disabilità (con riconoscimento di handicap o invalidità pari o superiore al 66%) e di quota parte degli studenti, attivi e regolari, con ISEE inferiore ai 15.000 euro. I costi complessivi (per borsisti e non borsisti) che l'Azienda DSU potrà sostenere per il rinnovo di detta convenzione non dovranno in ogni caso essere superiori a 500.000,00 euro.”*;
- il Manifesto degli Studi per l'anno accademico 2020-2021, approvato con Decreto del Rettore (DR) Repertorio n. 721/2020 Prot n. 96548 del 09/07/2020, che recita, in particolare, *“Anche per l'anno accademico 2020/2021 l'Ateneo intende adottare la Carta "Studente della Toscana". Gli studenti immatricolati o iscritti ai corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea specialistica a ciclo unico, corsi di laurea specialistica, corsi di laurea (prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509) per usufruire dei servizi regionali della carta STUDENTE DELLA TOSCANA devono pagare in prima rata un contributo di 48 euro che è da sommare ai costi indicati nelle successive tabelle delle tasse universitarie. Regole e informazioni sono disponibili alla pagina www.unifi.it/cartastudente.”*;
- la legge 281 del 30 luglio 1998 legge 30 luglio 1998, n. 281 *“Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”*, in particolare l'articolo 1, c.2 per cui ai consumatori e utenti *“sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.”* e la necessaria occorrenza di coerenza della Convenzione con quanto ivi disposto.

Considerato il successo dell'iniziativa in oggetto con l'adesione di oltre l'80 per cento degli aventi diritto;

Tenuto conto che nell'area urbana di Firenze, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma è esercito, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, da ATAF&LINEA Scarl, consorziata di ONE Scarl, per mezzo del citato atto d'obbligo;

Considerati i principi di sostenibilità e inclusione che ispirano la programmazione delle politiche in materia di mobilità per gli studenti;

Vista la molteplicità delle Parti e l'opportunità di individuare specificatamente le attività svolte da ciascuno;

Tenuto conto che le Parti confermano che:

- le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante della presente Convenzione;
- di voler dare effettuazione alla presente Convenzione alle condizioni in essa indicate;

tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione di un'agevolazione che consente la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana fiorentina (autobus di linea adibiti a trasporto pubblico locale, sistema tramviario) a tariffa agevolata per gli iscritti all'Università degli Studi di Firenze (Università) nell'anno accademico 2020-2021, di cui al successivo Art. 2 Beneficiari.

L'agevolazione ha carattere di volontarietà.

Il titolo abilitante al viaggio è la Carta Regionale dello Studente Universitario, denominata Carta "Studente della Toscana" (d'ora in avanti "Carta"), attivata con le modalità di seguito indicate, utilizzabile dal momento del caricamento del titolo di viaggio sulla Carta del beneficiario avente validità fino al 31 ottobre 2021 compreso.

L'agevolazione è potenzialmente compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, esclusi eventuali benefici, sempre erogati dalla Regione, dichiarati espressamente incompatibili con la presente agevolazione.

Il soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico su gomma in Toscana si impegna a svolgere questo servizio in conformità a quanto previsto nei relativi atti di regolazione del servizio vigenti e di futura adozione.

Art. 2 Beneficiari

2.1 Soggetti ammessi all'agevolazione

Sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo precedente, gli studenti immatricolati o iscritti all'Università degli Studi di Firenze, per l'A.A. 2020-2021, a:

- corsi di laurea triennale,
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico,
- corsi di laurea magistrale,
- corsi di laurea specialistica a ciclo unico,
- corsi di laurea specialistica,
- corsi di laurea di vecchio ordinamento (prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509),

che abbiano pagato, assieme alla prima rata delle tasse universitarie, anche il contributo di 48,00 euro (quarantotto euro/00), indicato dal Manifesto degli Studi dell'Università per l'A.A. 2020-2021 alla sezione 13, per usufruire dei servizi collegati alla Carta.

2.2 Beneficiari esonerati dal contributo economico di compartecipazione

Possono accedere al servizio e usufruire dell'agevolazione, pur essendo esonerati dal pagamento del contributo di 48 euro gli studenti, di cui alle sotto riportate casistiche della sezione 13.5 del Manifesto degli Studi dell'Università per l'A.A. 2020-2021:

- vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio dell'ARDSU (*ai fini della presente convenzione, indicati di seguito con "A.1"*);
- figli dei titolari di pensione di inabilità (*ai fini della presente convenzione, indicati con A.2*);
- con disabilità, con riconoscimento di handicap o con un'invalidità pari o superiore al 66% (*ai fini della presente convenzione, indicati di seguito con "A.3"*);
- residenti o le cui famiglie di origine, padre–madre, erano residenti dal 24 agosto 2016 al 15 dicembre 2016 in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (*ai fini della presente convenzione, indicati di seguito con "B.1"*);
- provenienti dai Paesi in via di sviluppo (*ai fini della presente convenzione, indicati di seguito con "B.3"*);
- studenti stranieri che hanno una borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi, (*ai fini della presente convenzione, indicati di seguito con "B.4"*);
- "attivi e regolari negli studi" (si veda sez. 13.1 punti b) e c) del Manifesto degli Studi dell'Università per l'A.A. 2020-2021) che, abbiano presentato la dichiarazione ISEE con un valore massimo di 22.000 euro."

2.3 Soggetti esclusi dall'agevolazione

Per l'A.A. 2020-2021 non sono ammessi all'agevolazione gli studenti iscritti a:

- Corsi di Dottorato
- Master di primo e secondo livello
- Scuole di specializzazione
- Corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale, Piano formativo 24 crediti (c.d. pf24).
- Corsi singoli
- Erasmus incoming

2.4 Rinuncia all'agevolazione ed esonero dal contributo di 48 euro

Gli studenti non interessati ad usufruire dell'agevolazione riceveranno opportune istruzioni da parte dell'Università.

Gli studenti che rinunciano al servizio non potranno più aderire per tutto l'anno accademico.

2.5 Esclusione di rimborso

Il contributo di 48 euro, una volta pagato, non è rimborsabile in nessun caso.

2.6 Decadenze dall'accesso all'agevolazione, sospensioni, reintegri e altri casi.

L'Allegato 1, "Gestione operativa per casi particolari" descrive diverse fattispecie inerenti l'utilizzo del servizio in relazione alla carriera degli studenti.

Art. 3 Durata della Convenzione e sottoscrizione. Durata dell'agevolazione.

La presente Convenzione **decorrerà a far data dalla sua sottoscrizione fino al 31 ottobre 2021 in presenza di vigenza del relativo atto di regolazione fra regione Toscana e One s.c.a.rl.;** essa, con riferimento al soggetto gestore del trasporto pubblico locale, è sottoscritta, per il periodo di propria competenza, da ONE Scarl e, tramite quest'ultima, da ATAF&LINEA Scarl, attuale esercente del servizio TPL in forza del citato atto d'obbligo ed eventuali atti di regolazione successiva.

L'agevolazione decorre dal giorno dell'attivazione della Carta quale titolo di viaggio, fino al 31 ottobre 2021 compreso.

Art. 4. Disposizioni generali sulla Carta e modalità di prestazione del servizio

4.1 Caratteristiche tecniche della Carta

La Carta, prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1385/2017, presenta le seguenti caratteristiche:

- Tipologia: Smart Card Contactless Mifare1K;
- Materiale e spessore: PVC Laminato 0,82 mm
- Chip: Mifare 1k, 13,56Mhz - Prot 14443A
- Stampa: fronte e retro in quadricromia offset
- Banda magnetica: Hico 2750

La Carta si configura dotata di banda magnetica e di un dispositivo elettronico composto da un microprocessore e un'antenna funzionante a radiofrequenza passiva, cioè sempre spenta eccetto nel momento del riconoscimento davanti al validatore a bordo del mezzo, che la interroga per attivare e ritrasmettere i dati.

Responsabile delle specifiche e caratteristiche tecniche della Carta è il firmatario per Università degli Studi di Firenze della presente Convenzione ovvero il suo delegato, dirigente dell'“Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi informativi ed Informatici” dell'Università.

4.2 Distribuzione della Carta

La Carta è consegnata o aggiornata dall'Università, con la collaborazione di ARDSU, ai beneficiari di cui al precedente “Art. 2 Beneficiari”, una volta che lo studente si sia immatricolato o abbia rinnovato l'iscrizione ad un anno successivo al primo, abbia pagato il contributo, se dovuto, ed abbia caricato la sua foto sul sistema di gestione delle carriere degli studenti.

Agli studenti che aderiscono all'agevolazione di cui alla presente Convenzione, la Carta viene consegnata già attivata pronta all'utilizzo del titolo di viaggio.

L'Università di Firenze in collaborazione con ARDSU gestirà anche le attività necessarie per l'eventuale rinnovo del titolo di viaggio.

L'Università si impegna a rilasciare la Carta attivata e pronta all'utilizzo del titolo di viaggio esclusivamente agli studenti che hanno aderito all'iniziativa.

4.3 Caricamento del titolo di viaggio, scambio dati.

Ai fini della presente Convenzione, l'Università mette a disposizione del soggetto gestore del servizio di TPL su gomma, per ciascun beneficiario, il seguente set di dati:

1. Matricola,
2. ID RFID,
3. Cognome,
4. Nome,
5. Codice Fiscale,
6. Denominazione corso di laurea,
7. Annullata (SI|NO), utile per il rilascio di duplicati oppure per la cessazione del servizio.

I dati stampati sul fronte della Carta, lì denominata “Studente della Toscana”, sono i seguenti:

- Cognome,
- Nome,
- Matricola,
- Data di rilascio,
- Foto,
- Ateneo di iscrizione;

sul retro:

- Codice a barre: matricola (Code 128 ISO/IEC 15417:2007),
- Banda magnetica: matricola (in traccia 2).

Al fine di consentire all'Università di predisporre il necessario per attivare le Carte in tempo utile alla distribuzione - ONE Scarl e tramite essa, ATAF&LINEA Scarl si impegnano ad una sana e leale collaborazione per consentire un corretto funzionamento dei dispositivi in dotazione all'Università di Firenze e ad ARDSU per la scrittura del nuovo titolo di viaggio.

Dopo la valorizzazione della Carta il software dovrà consentire all'operatore dell'Università di Firenze o dell'ARDSU di verificare la corretta associazione titolo di viaggio/ID_rfid/Studente.

L'Università si impegna a rendere disponibile a ONE Scarl, e tramite essa a ATAF&LINEA Scarl, una tabella per esporre i dati (di cui ai punti da 1 a 7 del primo paragrafo del presente articolo) dei propri studenti in relazione all'oggetto della presente Convenzione, compresi i casi in cui la Carta sia smarrita o duplicata, aggiornata con cadenza almeno giornaliera.

L'Università, ARDSU e il soggetto che esercisce il servizio di TPL, si impegnano ad adottare congiuntamente le misure organizzative e tecnologiche per assicurare l'interoperabilità e la sicurezza del Sistema Informativo.

Art. 5 Dati aggregati e statistiche

L'Università, in collaborazione con il soggetto gestore del TPL su gomma, si impegna a fornire, agli uffici regionali e ad ARDSU, statistiche e dati aggregati sulle adesioni all'iniziativa oggetto della presente Convenzione e altre caratteristiche rilevanti ai fini del più corretto eventuale monitoraggio o adeguamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Art. 6 Diritti consumatori e utenti

Con riferimento alla legge 281 del 30 luglio 1998, in particolare l'articolo 1, c. 2, le informazioni, esaustive e comprensibili, relative alla Carta (caratteristiche tecniche e di funzionamento, eventuale tossicità, modalità d'impiego) e all'agevolazione oggetto della presente Convenzione saranno consegnate al beneficiario in forma scritta unitamente alla Carta; a tal fine l'Università degli Studi di Firenze si impegna a redigere un'adeguata informativa.

Unitamente ad essa sarà consegnata al beneficiario anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'art. 26 del Reg. (UE) 2016/679, redatta nel caso in accordo con le parti interessate al trattamento dei dati personali di cui al successivo "Art. 11 Trattamento dei dati personali".

Le istituzioni firmatarie, sui rispettivi siti web ufficiali, pubblicano le informative di cui sopra, fornendo eventualmente anche informazioni sotto forma di FAQ (Risposte a domande frequenti) nonché il presente atto.

Art. 7 Risorse finanziarie

7.1 Oneri per l'esecuzione della convenzione

Gli oneri derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione sono valutati in 2.680.000,00 euro (duemilioneisecentoottantamila euro/00).

L'importo è stimato sull'attuale numero dei potenziali beneficiari, di cui all'"Art. 2 Beneficiari", che ammontano a circa 53.000.

L'importo individuato resta fisso ed invariato per tutta la durata della presente Convenzione ed è comprensivo di IVA ed eventuale ogni altro onere o imposta dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in riferimento all'esecuzione della presente Convenzione.

L'Università degli Studi di Firenze si impegna a coprire gli oneri per l'esecuzione della presente convenzione (2.680.000 euro).

In particolare:

- a) con il gettito dei contributi volontari pagati dagli studenti per la fruizione del servizio (48 euro pro-capite);
- b) con risorse proprie pari a 500.000,00 (cinquecentomila euro/00) fermo restando che, qualora i proventi derivanti dal contributo volontario pagato dagli studenti per la fruizione del servizio non raggiunga la quota preventivata (euro 1.680.000), sarà a carico dell'Ateneo la differenza fino alla concorrenza della somma indicata;
- c) con risorse finanziarie trasferite all'Università degli Studi di Firenze da ARDSU, con i criteri di priorità stabiliti in premessa, e nella misura massima pari a 500.000,00 (cinquecentomila euro/00) secondo quanto indicato al punto "7.3 Contributo di ARDSU per i casi di esonero dal contributo di compartecipazione", e modalità indicate al punto 7.3.1 Modalità di trasferimento di risorse all'Università ed eventuale "conguaglio".

L'eventuale ulteriore quota degli oneri per l'esecuzione della presente convenzione non coperta dalle contribuzioni sopra menzionate è a carico dell'Università.

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari diretti a carico di Regione Toscana.

Per il Comune di Firenze non vi sono oneri finanziari diretti oltre a quanto già previsto nell'ambito della Convenzione di Concessione per la tramvia fiorentina e in tema di integrazione tariffaria sul sistema tram-bus in accordo con Regione Toscana.

7.2 Modalità di pagamento

L'Università degli Studi di Firenze trasferirà ad ATAF&LINEA Scarl, per conto di ONE Scarl, sul conto corrente bancario ad essa intestata, a seguito di emissione di regolare fattura da parte di ATAF&LINEA Scarl, l'importo pattuito (2.680.000,00 euro) secondo le seguenti modalità:

- il 60% del corrispettivo, pari a 1.608.000,00 euro (un milione e seicentotomila euro/00), entro il 31 ottobre 2020;
- il restante 40%, pari a 1.072.000,00 euro (un milione e settantaduemila euro/00) entro il 31 dicembre 2020.

ATAF&LINEA Scarl, per conto di ONE Scarl, provvederà a comunicare ufficialmente alla struttura regionale competente in materia di trasporti pubblici, l'avvenuto accredito.

Entro 60 giorni dall'avvenuto subentro nel servizio da parte del nuovo gestore, in forza del Contratto per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale della Regione Toscana, stipulato tra Regione Toscana e Autolinee Toscane S.p.A. in data 10/08/2020, ATAF&LINEA Scarl, per conto di ONE Scarl, si impegna alla restituzione all'Università degli Studi di Firenze, sul conto corrente bancario ad essa intestata, dell'importo corrispondente relativo alle mensilità non esercite.

L'importo corrispondente alle mensilità non esercite, che sarà restituito all'Università di Firenze, sarà calcolato pro quota in proporzione al numero di mensilità non esercite, pari ognuna a € 223.333,33 e, nel caso il subentro avvenga nel corso del mese, in proporzione al numero di giorni.

L'Università provvederà a comunicare ufficialmente alla struttura regionale competente in materia di trasporti pubblici l'avvenuto accredito da parte di ATAF&LINEA Scarl, che costituirà presupposto e condizione per lo svincolo e il pagamento della quota di saldo da corrispondere a titolo di Atto d'obbligo, relativo all'ultima mensilità di esercizio, imposto dalla Regione Toscana a ONE Scarl, e quindi alla sua consorziata ATAF&LINEA Scarl, dell'espletamento del servizio, ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del Reg. 1370/07.

I termini sono da considerarsi perentori; eventuali danni dovuti a ritardi saranno attribuiti al soggetto inadempiente.

7.3 Contributo di ARDSU per i casi di esonero dal contributo di compartecipazione

Relativamente al punto “2.2 Beneficiari esonerati dal contributo economico di compartecipazione”, di cui al precedente “Art. 2 Beneficiari”, i contributi relativi:

1. alle casistiche riportate nella sezione 13 del Manifesto degli Studi 2020-2021, di cui al punto 2.2 Beneficiari esonerati dal contributo economico di compartecipazione”, qui sinteticamente indicate con “A.1” e “A.3”, saranno a carico di ARDSU;
1. alle casistiche riportate nella sezione 13 del Manifesto degli Studi 2020-2021, di cui al punto “2.2 Beneficiari esonerati dal contributo economico di compartecipazione”, qui sinteticamente indicate con “A.2”, “B.1”, “B.3”, “B.4”, saranno a carico dell’Università;
2. “attivi e regolari” che abbiano presentato la dichiarazione ISEE con un valore non superiore a 15.000,00 euro saranno per parte a carico di ARDSU, nei limiti massimi del residuo budget disponibile, e per parte a carico dell’Università.

Qualora l’importo derivante dalla somma:

- del gettito dei contributi volontari pagati dagli studenti;
- del contributo di ARDSU a copertura delle casistiche “A.1” e “A.3”;
- delle risorse proprie messe a disposizione dall’Università di cui all’art 7, punto 1 “Oneri per l’esecuzione della convenzione”, lettera b) (pari a 500.000 euro);

non sia sufficiente a garantire copertura agli oneri per l’esecuzione della presente convenzione (quantificati in 2.680.000 euro), ARDSU contribuirà alla copertura degli “attivi regolari” con livelli di ISEE non superiori a 15.000 euro di cui al punto 3 precedente, entro i limiti del budget (previsto dalla DGR 829 del 06/07/2020) che residua dopo la copertura delle casistiche “A.1” e “A.3”.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie che si rendessero necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’esecuzione della presente convenzione, quantificati in 2.680.000 euro, resteranno a carico dell’Università di Firenze.

Qualora l’importo derivante dalla somma:

- del gettito dei contributi volontari pagati dagli studenti;
- del contributo di ARDSU a copertura delle casistiche “A.1” e “A.3”;
- delle risorse proprie messe a disposizione dell’Università di cui all’art. 7 punto 1 “Oneri per l’esecuzione della convenzione”, lettera b) (pari a 500.000 euro);

superi il valore di 2.680.000 euro, Università di Firenze potrà ridurre in modo corrispondente l’ammontare di risorse proprie destinate alla copertura degli oneri derivanti dall’esecuzione della presente convenzione.

7.3.1 Modalità di trasferimento di risorse all’Università ed eventuale “conguaglio”

ARDSU trasferirà all’Università degli Studi di Firenze quale anticipazione la somma massima complessiva possibile prevista a suo carico (cinquecentomila euro), omnicomprensivi, secondo le seguenti modalità:

- il 40%, pari a 200.000,00 euro (duecentomila euro/00) non oltre i 15 giorni successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione,
- il restante 60%, pari a 300.000,00 euro (trecentomila euro/00) entro il 15 dicembre 2020.

Avvenute le immatricolazioni e iscrizioni, laddove la somma tra:

- il gettito della contribuzione volontaria degli studenti (di cui all’art. 7, punto 1, lett. a);
- le risorse proprie messe a disposizione dall’Università (di cui all’art. 7, punto 1, lett. b);
- le risorse anticipate da ARDSU (pari a 500mila euro);

risultasse maggiore di 2.680.000,00 euro, l’Università ritrasferirà la somma eccedente ad ARDSU al netto di quota parte delle spese sostenute per la distribuzione delle carte dall’Università.

I criteri per determinare e quantificare tale quota parte di spese (tra cui concorso di ARDSU alle attività di distribuzione, eventuali attività di sostituzione e duplicazione delle Carte, numero di

studenti iscritti ad anni successivi al primo, numero di matricole) e la determinazione dell'eventuale "conguaglio", saranno oggetto di separati accordi tra l'Università e ARDSU.

Tale eventuale conguaglio sarà realizzato entro e non oltre il 31 Maggio 2021.

Art. 8. Funzionamento del Comitato Tecnico

8.1 Funzioni e composizione

Al fine di operare il coordinamento delle azioni relative all'attuazione della presente convenzione, il Comitato Tecnico di cui all'art. 5 del Protocollo di Intesa, svolge le seguenti funzioni:

1. promuovere azioni di informazione relative alla promozione e diffusione del servizio;
1. effettuare il monitoraggio continuativo dell'erogazione del servizio;
2. assumere determinazioni congiunte in merito alla sicurezza, qualità e sviluppo dei prodotti e dei servizi offerti, oggetto della presente convenzione;
3. proporre le azioni di miglioramento che si rendessero necessarie;
4. realizzare le attività istruttorie propedeutiche alla eventuale integrazione, modifica e aggiornamento della presente convenzione.

Il Comitato Tecnico è composto da n. 12 rappresentanti complessivi, due per ciascuna istituzione pubblica, uno per ONE Scarl e uno per Ataf&Linea Scarl; in particolare da il/la:

1. Responsabile della struttura regionale competente in diritto allo studio universitario, in qualità di Coordinatore del Comitato Tecnico, per Regione Toscana;
2. Responsabile della struttura regionale competente nella gestione del servizio di TPL su gomma, per Regione Toscana;
3. Responsabile dell'Area ristorazione, per ARDSU;
4. Responsabile della struttura "Servizi applicativi e dell'amministrazione digitale", per ARDSU;
5. Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali, Centrale Acquisti, responsabile della Protezione dei dati dell'Università degli Studi di Firenze, per Università degli Studi di Firenze;
6. Responsabile in materia di comunicazione e Public Engagement e dell'Area per la valorizzazione del patrimonio culturale, per Università degli Studi di Firenze;
7. Responsabile in materia di A.P. Gestione Tramvia e future estensioni, Servizio Ufficio Tramvia/Interventi TAV e Autostrade, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, per il Comune di Firenze;
8. Responsabile P.O. Supporto Amministrativo Contabile Mobilità, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, per il Comune di Firenze;
9. Responsabile _____ per One Scarl
10. Responsabile _____ per Ataf&Linea Scarl

e prevede inoltre la partecipazione di n. 2 studenti indicati dai rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo e di ARDSU i cui nominativi saranno indicati dall'Università degli Studi di Firenze e ARDSU con successive comunicazioni ufficiali.

Ciascuna istituzione comunica ufficialmente alle altre istituzioni i nominativi dei propri rappresentanti nominati.

Il Comitato nella prima seduta di insediamento prenderà atto dei componenti nominati.

I rappresentanti della Regione Toscana sono previamente individuati dai rispettivi Direttori delle Direzioni generali competenti, secondo quanto definito nella legge regionale n. 1/2009, art. 7, lettera K.

Le riunioni del Comitato Tecnico sono convocate dal Coordinatore. Durante la prima riunione il Comitato stabilisce i criteri relativi al proprio funzionamento.

Il gestore presenta al Comitato Tecnico le analisi relative all'utilizzo della tessera dell'anno in corso nonché le stime per il periodo successivo ai fini della verifica di eventuali adeguamenti.

Entro il 31 maggio 2021 il Comitato Tecnico valuterà l'eventuale rinnovo della presente Convenzione, con o senza modifiche.

8.2 Eventuale avvio di nuovo processo negoziale

La presente Convenzione potrà essere modificata esclusivamente in forma scritta. Nel rispetto degli oneri previsti, le Parti possono eventualmente adeguare la presente Convenzione con appositi atti aggiuntivi, ovvero integrarla con atti separati e distinti, per attività ulteriori eventualmente richieste dalle Parti, tenuto conto del coordinamento del Comitato Tecnico.

Art. 9 Estensione e sponsorizzazioni

9.1 Eventuale estensione della sperimentazione

Regione Toscana, verificati gli esiti dell'esecuzione e del funzionamento del servizio di cui alla presente Convenzione anche tramite le azioni di monitoraggio del Comitato Tecnico di cui all' "Art. 8. Funzionamento del Comitato Tecnico", si impegna a valutare eventuali estensioni anche ad altri vettori ovvero a promuovere analoghi accordi in altre città universitarie toscane, in modo da poter estendere la fruizione del servizio di trasporto pubblico urbano agli studenti dell'Università degli Studi di Firenze, anche ai servizi di trasporto offerti nelle altre città universitarie.

9.2 Sponsorizzazioni

L'individuazione di eventuali sponsorizzatori, finanziatori, sostenitori non direttamente finanziari, da attuare congiuntamente con il Comune di Firenze, di cui al penultimo elenco puntato tra gli impegni di Regione Toscana previsti dall'art. 3 "Impegni delle parti" del Protocollo di Intesa, tiene conto in maniera preferenziale del possesso, da parte del potenziale soggetto sponsorizzatore di requisiti etici, morali, di onorabilità, capacità finanziaria e professionale.

Con riferimento ai requisiti di preferenza indicati, la valutazione della documentazione e degli strumenti di cui può disporre il sostenitore/sponsorizzatore per darne verifica, tiene conto delle dimensioni, in termini economici, del soggetto stesso.

Art. 10 Conflitto di interessi, prevenzione della corruzione, sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi;
- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché dei Codici etici e di comportamento delle Parti;
- assicurano che le attività si cui alla presente Convenzione siano conformi alle normative in materia di igiene, sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.

Art. 11 Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'Università, ARDSU, i soggetti firmatari esercenti il servizio, si danno reciprocamente atto che i dati personali dei beneficiari dei servizi cui la Carta dà diritto saranno trattati da ciascuna di esse in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità oggetto della presente convenzione.

Si impegnano altresì a garantire per ciascuna fase del trattamento misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, nonché a garantirne l'esercizio dei diritti ex articoli 15-22 Reg. (UE) 2016/679.

A tal fine si specificano i trattamenti di dati personali di competenza di ciascun titolare:

- Università degli Studi di Firenze: raccolta dei dati, previa informativa; aggiornamento dati; gestione contabile, attivazione dei servizi; supporto tecnico per scambio dati con ARDSU ed il soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico locale su gomma;
- soggetto gestore esercente il servizio: erogazione servizio; gestione contabile, supporto tecnico per scambio dati con università degli Studi di Firenze ed ARDSU;
- ARDSU: raccolta dei dati, previa informativa; aggiornamento dati; gestione contabile, attivazione dei servizi.

Le Parti interessate (Università degli Studi di Firenze, ARDSU, ONE Scarl/soggetto gestore subentrante) con la sottoscrizione del presente atto si impegnano a sottoscrivere per l'anno accademico 2020/2021, un accordo di contitolarità per il trattamento dei dati relativi alla Carta unica regionale dello studente universitario ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 12 Controversie

Tutte le controversie a cui la presente Convenzione potrà dare luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Firenze.

Allegato 1. Gestione operativa per casi particolari

Il presente testo, allegato e parte integrante della Convenzione, descrive modalità di gestione della Carta, da parte dell'Università degli Studi di Firenze, in casi particolari in relazione alla carriera degli studenti.

Pagamenti in ritardo

Gli studenti che pagano oltre la scadenza della prima rata, così come gli immatricolati oltre i termini, possono comunque aderire al servizio di TPL, fermo restando oneri e more per le tardive iscrizioni. Il termine degli abbonamenti è per tutti uguale ed è fissato al 31/10/2021.

Laureando

Per accedere al servizio TPL deve rinnovare l'iscrizione 2020/21 col pagamento della prima rata che include il contributo di 48 euro, salvo i casi di esonero.

Se si laurea entro aprile 2021 (A.A. 2019/20), non ha diritto al rimborso del contributo di 48 euro ma continuerà a beneficiare dei servizi di TPL fino a scadenza naturale dell'abbonamento (31/10/2021).

Se non rinnova l'iscrizione per l'A.A.2020/2021, prevedendo di chiudere la carriera nell'A.A.2019/2020, e quindi non paga il contributo di 48 euro, non potrà usufruire del servizio TPL.

Se non si laurea entro aprile dovrà rinnovare l'iscrizione all'A.A. 2020/2021 entro il 24/4/2020 e avrà la possibilità di accedere al servizio TPL fino al 31/10/2021 previo pagamento del contributo di 48 euro.

Richiedente borsa di studio DSU (immatricolato e iscritto)

Si iscrive/immatricola con esonero totale dalle tasse e beneficia del servizio TPL. Se dalla graduatoria definitiva (pubblicata di solito il 1/12 di ogni anno) risulta non vincitore sarà chiamato a pagare la prima rata 2020/21 entro il 28/12/2020. Avrà la possibilità di aderire o meno al servizio TPL derivante dal contributo di 48 euro.

Trasferito in uscita

Pagata la prima rata iscrivendosi all'A.A. 2020/21 e aderito al servizio TPL pagando i 48 euro ottiene, lo studente che faccia domanda di trasferimento entro i termini, non ha diritto al rimborso del contributo di 48 euro e non potrà più usufruire del servizio TPL.

Se non rinnova l'iscrizione per l'A.A. 2020/21 e quindi non paga il contributo di 48 euro non accederà al servizio.

Rinunciatario/sospeso

Se paga la prima rata iscrivendosi all'A.A. 2020/21 e aderisce al servizio TPL pagando i 48 euro, in caso di rinuncia/sospensione, non riceverà il rimborso del contributo di 48 euro.

Studenti con “doppio libretto”

L'Università degli Studi di Firenze rilascia un secondo libretto universitario a tutela degli studenti che intraprendono il percorso per la rettificazione di attribuzione del sesso.

Agli interessati viene assegnato un secondo libretto di iscrizione all'Ateneo contenente il nome corrispondente al genere verso cui lo studente transita e una foto con l'aspetto attuale.

Verrà rilasciata una Carta contenente il nome corrispondente al genere verso cui lo studente transita e una foto con l'aspetto attuale, non abilitata ai servizi ed una con i dati anagrafici corrispondenti a quelli risultanti dall'anagrafe valorizzata, sempre che sia in regola con l'iscrizione e che abbia pagato il contributo di 48 euro se non esente.

Immatricolazioni in ritardo (lauree triennali e magistrali a ciclo unico oltre il 31/10/2020)

Immatricolazioni alle LM (da Manifesto scadono il 21/12/2020), trasferimenti in entrata, immatricolati a seguito di scorrimenti nelle graduatorie dei corsi a numero programmato Gli

studenti che pagano oltre la scadenza della prima rata, così come gli immatricolati oltre i termini, possono comunque aderire al servizio di TPL, fermo restando oneri e more per le tardive iscrizioni.

L'agevolazione oggetto della Convenzione scade il 31 ottobre 2021 compreso.

Smarrimenti e duplicati

In caso di furto o smarrimento della Carta che consente l'accesso al servizio TPL, lo studente è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ateneo.

L'Ateneo avrà l'onere di comunicare immediatamente via email alle altre Parti i dati della carta smarrita o rubata, affinché esse siano poste in grado di disattivare la Carta ai fini dell'erogazione dei servizi di rispettiva competenza.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento o malfunzionamento lo studente dovrà richiedere il duplicato sul portale prenotazioni.dsu.toscana.it e ritirare, nel giorno e luogo indicato, la nuova Carta "Studente della Toscana".

La nuova carta avrà un ID RFID diverso dal precedente.

Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati via email scrivendo all'indirizzo cartastudente@unifi.it.